



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

ORIGINALE

Unità di Staff

ORDINANZA N° 87 DEL 20-04-2015

IL SINDACO

Premesso che in data 5/03/2015 si è verificato in tutto il territorio comunale un evento di natura eccezionale, con fortissime raffiche di vento di tramontana che ebbero a causare danni sia agli immobili ma soprattutto alla vegetazione arborea con problematiche di stabilità di molti alberi colpiti dall'evento e soprattutto quelli del genere "pino marittimo";

Dato atto che a seguito dell'evento, con ordinanza sindacale n. 52 del 13/03/2015 venne disposto l'abbattimento delle piante pericolanti site nel territorio comunale e che i lavori di messa in sicurezza sono a tutt'oggi in corso d'esecuzione, considerato anche il numero di piante interessate che devono essere abbattute;

Dato atto che sono pervenute all'Amministrazione comunale numerose istanze da parte di privati tendenti ad ottenere l'autorizzazione all'abbattimento delle piante di pino perché pericolanti, in alcuni casi per danni alle abitazioni degli istanti, per altri per possibili pericoli o sulla strada o per altri privati confinanti con gli istanti;

Dato atto che il Presidente della Giunta Regionale Toscana ha emesso ordinanza n.2 del 13/4/2015 nella quale ha stabilito le direttive per favorire il rientro delle condizioni di normalità ed ha stabilito nel contempo l'urgenza e la necessità di procedere all'abbattimento delle piante danneggiate dall'evento;

Dato atto altresì che nella premessa del provvedimento il Presidente della Giunta Regionale Toscana ha stabilito che "...omissis..... Considerato che appare pertanto necessario emanare un atto contingibile e urgente al fine di evitare o rimuovere le condizioni di rischio per la pubblica incolumità sopra evidenziate;"..... omissis.....;

Dato atto altresì che il citato provvedimento stabilisce anche: "...omissis.... Considerato altresì che l'abbattimento del patrimonio arboreo oltreché nelle superfici boscate ha interessato anche le aree urbane dei comuni colpiti, con particolare riguardo alle alberature stradali, dei parchi pubblici e dei giardini delle residenze private;"

Dato atto altresì che l'allegato 1 stabilisce anche che il Sindaco può predisporre un'apposita ordinanza che disciplina le modalità di gestione degli alberi abbattuti dal vento nelle aree urbane e che riguardi sia le aree pubbliche che all'interno dei giardini privati eccetera;

Ritenuto dover autorizzare, mediante ordinanza contingibile ed urgente, la possibilità di abbattimento delle piante danneggiate dagli eventi atmosferici del 5/3/2015;

Vista l'ordinanza Presidente Giunta Regionale Toscana 13/4/2015 n.2;

Visto l'art.54 numero 4 del Decreto Legislativo n.267/2000;

Ciò posto

ORDINA

- 1) E' autorizzato l'abbattimento degli alberi della specie "pino marittimo" esistenti nel territorio comunale e danneggiati dall'evento straordinario del 5/3/2015, dando atto che l'abbattimento dovrà avvenire con le modalità di cui al D.P.G.R. n.2/2015 del 13/4/2015 e previa segnalazione all'Ufficio Tecnico Sezione Edilizia privata del Comune di Monte Argentario;
- 2) Dare atto che, come da ordinanza n.2 del 13/4/2015 Presidente Giunta regionale Toscana le attività di smaltimento dei materiali dovranno avvenire come da nota ARPAT allegata alla sopraccitata ordinanza;
- 3) Di trasmettere copia del presente provvedimento a Sei S.r.l. soggetto gestore ATO Rifiuti Toscana Sud affinché ne abbia legale conoscenza;

Dalla Residenza Municipale, li 20-04-2015



IL SINDACO
Ing. Arturo CERULLI

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato in data la presente Ordinanza al Sig. consegnandone copia a mani di che ha firmato in calce.

IL MESSO COMUNALE

.....

IL RICEVENTE

.....

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2015, n. 2

DPGR 41/2015 - evento meteorologico 5 marzo 2015 - direttive relative alle operazioni sul patrimonio arboreo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. n. 67 del 29.12.2003 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”;

Visto in particolare l’art. 27 della suddetta legge n. 67/2003 che disciplina i poteri di ordinanza del Presidente della Giunta Regionale;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41 del 5 marzo 2015 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera a) L.R. 67/2003 per tutto il territorio regionale in conseguenza dei fenomeni meteorologici eccezionali del 5 marzo 2015;

Viste le D.G.R. nn. 235 del 16 marzo 2015 e 384 del 30 marzo 2015 che hanno approvato e successivamente integrato l’elenco dei comuni colpiti dall’evento meteorologico del 5 marzo 2015;

Considerato che il Presidente della Regione, con nota prot. AOOGR/68787/P.150 del 18 marzo 2015, ha richiesto, ai sensi dell’art. 5 L. 225/1992 la dichiarazione di stato di emergenza nazionale per gli eventi del 5 marzo 2015;

Considerato che a causa del forte vento verificatosi durante l’evento meteorologico di cui trattasi si sono verificati ingenti danni al patrimonio arboreo toscano sia pubblico sia privato consistenti in schianti, ribaltamenti, etc.

Considerato che l’azione del vento ha provocato il danneggiamento di importanti superfici boscate, fra cui sono ricomprese anche aree di grande importanza turistica, ambientale e naturalistica come la Foresta di Val-lombrosa;

Considerato che, avvicinandosi la stagione calda, l’enorme quantità di materiale legnoso presente a terra nelle aree boschive danneggiate rappresenta un accumulo di biocombustibile potenzialmente infiammabile, che

potrebbe favorire l’innesco e la propagazione degli incendi boschivi;

Considerato altresì che il materiale di risulta delle piante abbattute è un potenziale veicolo di fitopatie che potrebbero portare a fenomeni diffusi di moria sulla restante vegetazione non abbattuta;

Considerato infine che l’abbattimento delle piante e l’accumulo del materiale a terra può provocare sia fenomeni di innesco di dissesti idrogeologici sui versanti sia di ostruzione degli impluvi naturali con conseguenti danni al territorio;

Considerato che appare pertanto necessario emanare un atto contingibile e urgente al fine di evitare o rimuovere le condizioni di rischio per la pubblica incolumità sopra evidenziate;

Vista la L.R. 21 marzo 2000, n. 39 “Legge Forestale della Toscana” ed in particolare l’art. 10 e l’art. 11 della medesima L.R. 39/2000;

Visto il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R “Regolamento Forestale della Toscana” ed in particolare l’art. 50 del medesimo Regolamento;

Richiamata la D.G.R. n. 916 del 28 ottobre 2011 “L.R. 56/00, art. 15. comma 1 septies - Definizione dei criteri per l’applicazione della valutazione di incidenza negli interventi agro-forestali in armonia con la normativa di settore”;

Considerato altresì che l’abbattimento del patrimonio arboreo oltreché nelle superfici boscate ha interessato anche le aree urbane dei comuni colpiti, con particolare riguardo alle alberature stradali, dei parchi pubblici e dei giardini delle residenze private;

Considerato pertanto necessario approvare direttive al fine di omogeneizzare i comportamenti degli enti competenti nella fase post-emergenziale in riferimento sia alle operazioni sul patrimonio arboreo da effettuarsi nelle aree urbane (allegato A alla presente ordinanza) sia a quelle da effettuarsi nelle aree boschive (allegato B alla presente ordinanza);

ORDINA

Per le motivazioni esplicitate in narrativa ed al fine di favorire il rientro nelle condizioni di normalità:

1. di approvare direttive al fine di omogeneizzare i comportamenti degli enti competenti nella fase post-emergenziale in riferimento sia alle operazioni sul patri-

monio arboreo da effettuarsi nelle aree urbane sia a quelle da effettuarsi nelle aree boschive;

2. di approvare per i fini di cui al punto 1 gli allegati A recante “Direttive per la gestione del materiale legnoso in ambito urbano” e B recante “Direttive agli enti competenti (Unioni dei Comuni, Amministrazioni provinciali) per l’applicazione del Regolamento Forestale”, parti integranti e sostanziali della presente ordinanza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A – DIRETTIVE PER LA GESTIONE DEL MATERIALE LEGNOSO IN AMBITO URBANO

Il principale effetto al suolo che si è registrato a seguito dell'eccezionale vento verificatosi il 5 marzo 2015, è stato l'abbattimento e/o lo sradicamento o il danneggiamento delle apparato aereo degli alberi presenti nelle zone urbane, nei parchi e giardini pubblici, lungo le viabilità, all'interno dei giardini privati, etc...

Prima di entrare nel merito delle linee guida predisposte per il trattamento del materiale vegetale-legnoso, è necessario precisare che in base al parere di Arpat, riportato in appendice 1 del presente Allegato, il materiale legnoso derivante dalle evento in questione, comprese le ceppaie, "per non essere in toto considerato rifiuto deve essere sottoposto ad una preliminare operazione di cernita che lo separi eventualmente da altro materiale di origine antropica".

Il sindaco può infatti predisporre un'apposita ordinanza che disciplini le modalità di gestione degli alberi abbattuti dal vento nelle aree urbane a seguito dell'eccezionale evento meteorologico verificatosi il 5 marzo 2015, in quanto, sempre secondo il parere di Arpat, "la raccolta finale del legno non si configura come attività di gestione dei rifiuti".

Si fa comunque presente che nella Richiesta di riconoscimento di evento nazionale inoltrata dal Presidente della Regione Toscana al Capo Dipartimento di Protezione Civile è stata allegata la proposta per le deroghe da inserire nella eventuale Ordinanza del Capo Dipartimento e tra queste deroghe è prevista quella all'art.184 (classificazione) della D.Lgs 152/2006 – Norme in materia di gestione di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in base al quale il verde urbano in condizioni normali va gestito come rifiuto.

Di seguito si riportano le Linee Guida che gli amministratori comunali potranno seguire nella gestione del materiale legnoso derivante da taglio in zone urbane:

- il materiale derivante dal taglio degli alberi abbattuti dal vento o tagliati perché pericolanti o potati per la messa in sicurezza dell'alberatura, potrà essere stoccato in appositi piazzali di adeguate dimensioni (da determinare in base ai volumi presunti ed assumendo un'altezza massima delle cataste non superiore agli 8 m), possibilmente ubicati in zone epicentriche rispetto alle zone interessate per ridurre gli spostamenti e servite da idonea viabilità e possibilmente vicino a delle sorgenti di acqua;

- il materiale potenzialmente affetto da fitopatie andrà opportunamente trattato secondo le indicazioni di legge;

- se finalizzato alla vendita di legname di pregio, il materiale andrà suddiviso tra frazione legnosa e fronde e la parte legnosa dovrà avere dimensioni minime di 20 cm sulla sezione più piccola del tronco;

- se in quantità e qualità non idonee alla vendita come legname di pregio, il materiale potrà essere destinato alla triturazione per la produzione di energia, per la produzione di pannelli di particelle o al compostaggio. Si consiglia di provvedere allo smaltimento mediante triturazione partendo dalle ramaglie, e a seguire con le classi diametriche via via crescenti;

- l'amministrazione comunale potrà accogliere nelle aree di stoccaggio anche il materiale proveniente da aree di proprietà privata,

- l'amministrazione comunale potrà anche verificare la possibilità di compensazione delle spese di abbattimento e potatura con la cessione del materiale alle ditte incaricate;

- qualora siano ancora presenti sul territorio urbano gli alberi in situazioni di instabilità che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità, l'amministrazione comunale potrà provvedere al taglio ed al trasporto del materiale legnoso nelle aree di stoccaggio allestite.

**APPENDICE 1 – Nota di ARPAT “GESTIONE MATERIALE LEGNOSO DERIVANTE
DALLE OPERAZIONI CONNESSE A EVENTI METERELOGICI STRAORDINARI”
(protocollo ARPAT n. 2015/0022828 del 03/04/2015)**



ARPAT
Agenzia regionale per la protezione
ambientale della Toscana
Direzione generale



N. Prot **Vedi segnatura informatica**

cl. DV.09.02/171/35

del 03/04/2015

a mezzo: PEC

Alla c.a.

Dr. Antonio Davide Barretta
Direttore Generale della Presidenza

E p.c.

Dr. Renata Laura Caselli
Responsabile Settore Rifiuti e Bonifiche

Regione Toscana

Pec: regione.toscana@postacert.toscana.it

Oggetto: gestione materiale legnoso derivante dalle operazioni connesse a eventi metereologici straordinari.

In relazione a quanto emerso nella riunione del 1 aprile presso la Regione Toscana, convocata dal Dr. Antonio Davide Barretta, in particolare facendo riferimento alla richiesta rivolta a questa Agenzia di fornire indicazioni in merito alla gestione dei materiali legnosi derivanti dalle attività di intervento straordinarie a seguito dei recenti eventi metereologici, si forniscono le valutazioni di ARPAT. Le stesse richiamano e integrano le indicazioni già diffuse alle strutture ARPAT con nota del 6 marzo, la stessa nota era stata portata a conoscenza della Responsabile del Settore Rifiuti e Bonifiche Dr. Renata Laura Caselli in data 9/3/2015 (ns. prot. 2015/15558).

I recenti eventi metereologici straordinari hanno provocato la caduta di molti alberi, anche in ambito urbano in aree sia pubbliche che private e, per motivi di sicurezza, è necessario procedere allo loro rimozione con carattere di urgenza.

Sulla base di quanto previsto dal DLgs 152/06 (cd. Testo unico ambientale) all'art. 184 c. 2¹ il materiale legnoso derivante da tali aree dovrebbe essere gestito come rifiuto urbano. Mentre risulta escluso dalla gestione come rifiuti il materiale legnoso derivante da manutenzione agricola o forestale, a determinate condizioni che sono fissate dall'art. 185 c. 1 l. f².

1 ART. 184 - Classificazione

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

2 ART. 185 - Esclusioni dall'ambito di applicazione

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

Pagina 1 di 2



Organizzazione con Sistema di
gestione certificato da CERMET
Secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2008
Registrazione n. 3198-A

Direzione generale

via N. Porpora 22 - 50144 Firenze - tel. 055.32061, fax 055.3206324
PEC: arp.at.protocollo@postacert.toscana.it
www.arp.at.toscana.it - urp@arp.at.toscana.it - p.iva 04686190481

Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all'indirizzo www.arp.at.toscana.it/soddisfazione



ARPAT – Direzione generale



L'articolo 183 D.Lgs. 152/2006 al c. 1, l. n³, riporta una definizione di gestione, che per effetto delle modifiche introdotte nel 2014, nella lettura applicativa di questa agenzia conduce alle seguenti valutazioni:

- il legname raccolto a seguito di particolari eventi atmosferici o meteorici in aree urbane, eventualmente frammisto a materiale di origine antropica, per non essere in toto considerato rifiuto deve essere sottoposto ad una preliminare operazione di cernita che porterà alla creazione di un deposito di solo legno, che è un bene e non un rifiuto, ed un deposito temporaneo di altro materiale di origine antropica che permane rifiuto e come tale andrà gestito. Rientrano in tale tipologia anche le parti radicali degli alberi, che potranno essere opportunamente avviate ad operazioni di recupero di rifiuti urbani (ad es. compostaggio previa cippatura);
- la raccolta *finale* del legno, separato da tutto il resto, pertanto non si configura come attività di gestione dei rifiuti;
- le operazioni di cernita preliminari alla raccolta finale devono durare "*un tempo tecnico strettamente necessario*", una volta superato il quale queste tornano ad essere attività di gestione di rifiuti;
- per la quantificazione del "*tempo tecnico strettamente necessario*", onde evitare l'abbandono dei rifiuti, si ritiene necessario che l'Ente competente si doti di un atto che individui le modalità di gestione di questa procedura ove siano definiti tempi e modalità, tale disciplina può essere prevista all'interno delle stesse ordinanze di Protezione Civile, anche se si configura come disciplina dell'applicazione della norma piuttosto come deroga dalla stessa.

Sulla base delle considerazioni precedenti, facendo anche riferimento ad un parere reso dal Direttore Generale di Ispra al MATTM il 9 gennaio 2014 (allegato), questa Agenzia si era già espressa in tal senso in data 19 settembre 2014 con un parere in risposta ad un quesito del Comune di Carrara relativo alla gestione dei materiali legnosi spiaggiati, tale parere era stato trasmesso anche ai competenti uffici della Regione Toscana.

Cordiali saluti

Andrea Poggi⁴
Direttore tecnico ARPAT

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

3 Art. 183 comma 1 - Definizioni

n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. ((Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati));

4 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

ALLEGATO B - DIRETTIVE AGLI ENTI COMPETENTI (UNIONI DI COMUNI, AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI) PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO FORESTALE

A seguito dell'evento atmosferico del giorno 5 marzo e seguenti a causa del forte vento si sono verificati ingenti danni al patrimonio forestale toscano sia pubblico sia privato consistenti in schianti, ribaltamenti, etc.

Secondo il testo unico in materia ambientale (D.Lgs. 152/06) il '*materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa....*' non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del decreto ovvero non costituiscono rifiuto (art. 185 comma 1 lettera f).

Il regolamento forestale della Toscana (DPGR 48/R/2003) dispone che il taglio delle piante secche, divelte o stroncate rientra tra gli interventi liberamente esercitabili da parte del proprietario o del possessore purchè non vi sia una riduzione della superficie boscata (art 10 comma 13).

Il regolamento forestale disciplina anche i tagli di manutenzione ovvero i tagli, nei boschi, della vegetazione forestale finalizzata al mantenimento in efficienza e SICUREZZA di manufatti, aree di pertinenza di elettrodotti e di altre reti, di viabilità e delle opere e sezioni idrauliche. In caso di lavori urgenti necessari a garantire o ripristinare la continuità dei servizi indispensabili per la tutela della pubblica incolumità i lavori sono immediatamente eseguibili da parte degli enti pubblici competenti (art. 38 commi 1,6).

Ad eccezione degli interventi puntuali liberamente esercitabili, dei tagli di manutenzione e fatti salvi i casi di pubblica incolumità e sicurezza di competenza dei comuni che agiscono tramite le ordinanze del Sindaco, la ricostituzione dei boschi gravemente danneggiati o distrutti da eventi biotici e abiotici è normata dall'**articolo 50 del regolamento forestale**. Sancito il principio che un bosco anche se distrutto totalmente rimane tale, il proprietario o il possessore sono tenuti a gestire il bosco secondo criteri che ne consentano la ricostituzione e il miglioramento.

Di conseguenza si pongono subito due obiettivi prioritari:

- 1) ripulire il soprassuolo dal materiale atterrato;
- 2) garantire una gestione selvicolturale del soprassuolo per la ricostituzione e il miglioramento dello stesso.

Gli enti competenti ai sensi della legge forestale l.r. 39/00 (Unione dei Comuni e Amministrazioni provinciali), soprattutto in quest'ultimo caso, hanno la facoltà di richiedere un piano di coltura che metta in evidenza gli interventi e le modalità di utilizzazione del bosco stesso oltre agli indirizzi selvicolturali che si intendono adottare. In tal senso si ritiene che sia buona prassi da parte degli Enti competenti utilizzare questa possibilità che si traduce anche in una semplificazione per il proprietario con un'attività selvicolturale programmata nel tempo.

Gli enti competenti hanno inoltre la facoltà di dettare prescrizioni integrative alle domande di autorizzazione o dichiarazione necessarie alla tutela del bosco anche in deroga alle disposizioni del regolamento stesso.

Si raccomanda pertanto gli enti competenti di incoraggiare i privati nelle operazioni di pulizia e ripristino del soprassuolo considerando il tipo di danno verificatosi e agendo di conseguenza. Chiaramente ogni situazione va valutata singolarmente.

Se dopo lo sgombero del materiale atterrato si osserva la presenza di rinnovazione naturale tale da garantire il riaffermarsi della vegetazione e la ricostituzione del soprassuolo, si ritiene opportuno richiedere il deposito a garanzia ai sensi dell'art 4 del regolamento forestale vincolato per un tempo congruo a garantire l'affermarsi della rinnovazione stessa o, viceversa, da impiegarsi in caso di mancata affermazione della rinnovazione naturale, considerando comunque che le operazioni di ricostituzione saranno a macchiatico negativo.

In caso invece di assenza di rinnovazione naturale o rinnovazione naturale insufficiente occorre prescrivere il ricorso alla rinnovazione artificiale con costituzione di deposito cauzionale ai sensi dell'art 4 del regolamento forestale (anche in questo caso considerando il periodo necessario all'affermarsi della rinnovazione) e la predisposizione di un piano di coltura soprattutto se l'area interessata dal danno è di superficie estesa.

In tale ambito potrebbe essere utile la valutazione da parte degli enti competenti del rilascio di chiarie per favorire la biodiversità, di dimensioni tali da non interrompere la continuità del bosco e sempre in percentuale tale da non creare scopertura eccessiva del terreno così come la sostituzione di specie in caso di schianti di popolamenti artificiali scegliendo specie più resilienti e maggiormente idonee alle condizioni stazionali.

Tenuto conto che la gran parte dei boschi danneggiati è di proprietà privata sarà necessario che gli enti competenti provvedano a notificare la necessità di rimozione di materiale ai singoli proprietari indicando un tempo limite entro il quale provvedere. Il proprietario o possessore dei terreni interessati può sottoscrivere un accordo per la cessione temporanea a favore dell'ente competente all'attuazione degli interventi. Quando non sia possibile raggiungere l'accordo o per le proprietà private di cui non siano individuabili o reperibili i proprietari, qualora sussistano gravi e riconosciuti processi di degrado o per motivi di utilità o incolumità, l'ente competente provvede a redigere un verbale di occupazione temporanea per effettuare gli interventi a macchiatico negativo in luogo del proprietario ai sensi dell'art 11 della lr 39/00 (legge forestale della Toscana), comunque necessari per il miglioramento e la ricostituzione del soprassuolo forestale.